



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ACCRA IL 28 NOVEMBRE 2019

Art. 12 (Accordo)

Requisiti sanitari

1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformita' ai seguenti principi: a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante; b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante; c. il Paese inviante ha la responsabilita' di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio; d. ogni Paese assume la responsabilita' di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese. 2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale e' tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 157
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-157-2024/accordo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it